

(2)

**SEZIONE PER L'IMBARCO DEI LAVORATORI MARITTIMI
COMUNITARI A BORDO DI NAVI DA CARICO ISCRITTE
NEL REGISTRO INTERNAZIONALE ITALIANO ARMATE
DA IMPRESE CHE OPERANO IN AMBITO
INTERNAZIONALE**

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including stylized letters and symbols.]

L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma

- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)

- ASSARMATORI

e

le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:

- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)

- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)

- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)

hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel registro internazionale italiano armate da imprese che operano in ambito internazionale.

Premessa

Le imprese armatoriali che intendono applicare ai propri lavoratori marittimi comunitari il presente contratto collettivo nazionale di lavoro dovranno provvedere ad inviare una apposita comunicazione alle Segreterie nazionali di Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti e a Confitarma o ad Assarmatori, in funzione del rapporto di rappresentanza della Società con l'una o l'altra Associazione.

Fermo restando che le parti si danno atto che il presente contratto ha carattere esaustivo relativamente ai vari istituti del lavoro marittimo, qualora una delle parti firmatarie della presente Sezione avverta la necessità di verificare quanto sopra, potrà richiedere un incontro sindacale per l'individuazione delle opportune soluzioni, che avrà luogo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 1

Applicazione

1 - La presente Sezione si applica ai marittimi comunitari imbarcati a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano armate da imprese che operano in ambito internazionale.

2 - Le aziende che utilizzano gli istituti della CRL e/o del TP (premio di fidelizzazione) continueranno ad applicare le specifiche norme contenute nel CCNL per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.. Le aziende di nuova costituzione applicheranno la CRL o in alternativa il premio di fidelizzazione ai lavoratori marittimi iscritti al TP.

Art. 2

Visita preventiva d'imbarco

1 - L'armatore provvederà affinché ogni marittimo sia sottoposto a visita medica preventiva d'imbarco secondo la vigente normativa.

Art. 3

Periodo di prova

1 - I primi 45 giorni d'imbarco, nel corso del primo periodo d'impiego con l'armatore, saranno considerati periodo di prova ed in qualunque momento di tale periodo sia il marittimo che l'armatore avranno diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni, salvo i casi particolari previsti all'art. 34 della presente Sezione.

2 - Nel caso di recesso dal contratto di arruolamento da parte del marittimo le spese di rimpatrio saranno a carico del marittimo, salvo i casi particolari previsti all'art. 34 della presente Sezione.

Art. 4

Contratto di arruolamento - periodo d'imbarco

1 - Il contratto di arruolamento disciplina il periodo d'imbarco, si instaura al momento dell'imbarco stesso e si estingue al momento dello sbarco. Il contratto d'arruolamento può essere stipulato:

- a) per un dato viaggio o per più viaggi;
- b) a tempo determinato;
- c) a tempo indeterminato.

2 - Il periodo di imbarco può avere una durata fino a 5 (cinque) mesi prorogabile o riducibile di trenta giorni per esigenze dell'azienda.

La durata del periodo di imbarco può essere altresì determinata con accordi sindacali aziendali.

3 - L'armatore ha facoltà di trasbordare il marittimo in qualunque tempo e luogo su qualunque nave da lui gestita garantendo la stessa qualifica/grado di bordo.

Art. 5

Ingaggio e rimpatrio

1 - Il marittimo che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi avrà diritto, per i giorni di viaggio dalla residenza al porto di imbarco (e dal porto di sbarco alla residenza), al pagamento del minimo conglobato giornaliero, al rimborso delle spese documentate di vitto, nei limiti di 25 euro per pasto, se sostenute direttamente.

2 - In caso di viaggio per imbarcare all'estero o in caso di rimpatrio, le relative spese saranno a carico dell'armatore; saranno addebitate al marittimo in caso di sbarco per fatto imputabile alla sua volontà o responsabilità, fermo restando l'obbligo dell'armatore di provvedere al rimpatrio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale.

Art. 6 **Inizio del servizio**

1 - Il marittimo è tenuto a trovarsi a bordo della nave su cui deve prestare servizio nel giorno ed ora indicati dall'armatore.

2 - Durante la sosta in porto, il marittimo imbarcato e libero dal servizio, autorizzato a scendere a terra, dovrà trovarsi a bordo almeno 1 ora prima dell'ora stabilita per la partenza della nave e secondo quanto disposto dalle autorità di scalo.

Art. 7 **Orario di lavoro**

1 - L'orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.

2 - Il servizio di guardia in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.

3 - Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l'orario normale di lavoro (8 ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00. Per il personale di camera e cucina l'orario normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere ripartito in tre turni tra le ore 6.00 e le ore 24.00.

4 - Il Comandante o il Direttore di macchina (imbarcato su navi fino a 3000 tsl) non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro.

5 - In navigazione l'orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di 8 (otto) ore giornaliere per tutto il personale.

Art. 8 **Orario di riposo**

1 - L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.

2 - Le 10 (dieci) ore minime di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 (quattordici) ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, in conformità alla normativa nazionale ed internazionale vigente.

3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.

Art. 9
Lavoro straordinario

1 - È straordinario ogni lavoro eseguito dal marittimo oltre l'ottava ora di prestazione giornaliera, al di fuori dell'orario normale di lavoro.

2 - Ai soli effetti del compenso straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le 20,00 e le 6,00.

3 - Le parti dichiarano espressamente che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribandendosi l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro nautico, le parti dichiarano che hanno sempre voluto escludere i riconoscimenti di ore di lavoro straordinario, i compensi per lavoro straordinario anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".

Art. 10
Lavori per la sicurezza della navigazione

1 - Oltre alle mansioni specifiche per le quali è stato arruolato, il marittimo è tenuto a prestare la propria opera, senza diritto a compenso per lavoro straordinario in relazione ad interventi per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.

2 - In caso di necessità conseguente alla sicurezza della nave, del carico e dei passeggeri, e comunque nell'interesse della navigazione, il marittimo può essere adibito a qualsiasi servizio.

Art. 11
Lavori per la manutenzione, pulizia della nave e alloggi

1 - Il marittimo deve eseguire tutti gli usuali lavori di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto.

2 - Il marittimo, in particolare, dovrà mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia senza che ciò comporti diritto al compenso per lavoro straordinario.

Art. 12
Servizio merci e provviste

1 - L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci sono normalmente eseguiti dai lavoratori di terra specializzati.

2 - In mancanza di tale personale le operazioni suddette saranno svolte dai marittimi: per tali lavori è stabilito il compenso nella contrattazione di 2° livello.

3 - I marittimi dovranno imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l'imbarco richieda l'uso dei verricelli e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi.

Art. 13

Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo

- 1** - Il marittimo non è tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale è stato arruolato.
- 2** - Ai marittimi non verrà richiesto, né saranno obbligati a svolgere attività di movimentazione del carico e altri lavori tradizionalmente e storicamente svolti da lavoratori portuali senza un preventivo accordo con il sindacato dei portuali ITF e sempreché i singoli marittimi svolgano volontariamente tali attività, per le quali riceveranno adeguato compenso.
- 3** - Il compenso per tali attività, svolte durante l'orario normale di lavoro, è pari a quello previsto per il lavoro straordinario per ogni ora o frazione di ora in cui tale attività viene svolta, in aggiunta al minimo contrattuale. Qualora tali lavori vengano svolti al di fuori dell'orario normale di lavoro, essi saranno retribuiti con il doppio del compenso previsto per il lavoro straordinario.
- 4** - Se una nave si trova in un porto dove è ufficialmente in corso una controversia sindacale che coinvolga una organizzazione sindacale affiliata a quella dei portuali ITF, ai marittimi non verrà richiesto, né saranno obbligati a svolgere attività di movimentazione del carico e altri lavori tradizionalmente e storicamente svolti da lavoratori appartenenti a detta organizzazione sindacale e che potrebbero condizionare la composizione della controversia sindacale.

Art. 14

Sostituzione di malati e di infortunati - Personale mancante - Funzioni superiori

- 1** - Nel caso di malattia o di infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto - entro i limiti dell'orario ordinario - dal rimanente personale, anche appartenente a categoria diversa, senza diritto a compensi extra.
- 2** - Al marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore spetteranno, pro tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.

Art. 15

Oggetti in consegna

- 1** - Il marittimo che ha ricevuto in consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione o al pagamento degli stessi in caso di mancata riconsegna o di danneggiamento.

Art. 16

Alloggio e vitto

- 1** - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
- 2** - Le forniture di vitto devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
- 3** - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.

Art. 17

Indennità sostitutiva del servizio mensa - panatica convenzionale

1 - Nel caso in cui il marittimo non possa fruire della mensa di bordo, avrà diritto a una indennità giornaliera forfettizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale. Tale indennità sarà corrisposta anche per i giorni di viaggio, in particolare per prendere imbarco, per il trasbordo e per rientrare nella località di residenza dopo la cessazione del contratto di arruolamento. In caso di mancato accordo a livello aziendale, l'armatore dovrà farsi carico delle spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa.

2 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica convenzionale è determinato nelle misure seguenti:

Comandante e Direttore di macchina (per navi fino a 3.000 tsl)	
Ufficiali	€ 10,00
Sottufficiali e Comuni	€ 7,00

Art. 18

Giorni festivi

1 - Sono considerati giorni festivi:

- a) tutte le domeniche;
- b) le festività di cui all'allegato 1.

2 - La prestazione lavorativa a bordo continua secondo l'orario normale di lavoro anche nei giorni festivi, domeniche e festività infrasettimanali.

3 - Qualora un giorno festivo cada di domenica verrà riconosciuta al marittimo una ulteriore giornata di riposo compensativo.

Art. 19

Riposi compensativi

1 - Al marittimo saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti sono i giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali lavorati a bordo. Agli effetti della eventuale valutazione economica dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi si rinvia a quanto previsto dall'allegato 2.

2 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.

Art. 20

Ferie

1 - Ai marittimi è riconosciuto un periodo di ferie di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso. Agli effetti dell'eventuale indennità sostitutiva vedasi l'allegato 2.

Art. 21

Previdenza, assistenza e assicurazioni diverse

1 - Le prestazioni previdenziali e assistenziali sono quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge, nonché quelle riportate negli allegati della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl, ivi comprese quelle previste dagli accordi sindacali coperte dal Fanimar.

Art. 22

Servizi nelle aree ad alto rischio pirateria

1 - I termini e le condizioni da riconoscere a tutti i marittimi a bordo di navi operanti in "High Risk Area/Warlike Operations Area" sono quelli indicati negli accordi sindacali di riferimento a suo tempo sottoscritti da Confitarma e Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti.

2 - Le "High Risk/Warlike Operations Areas" sono quelle che vengono individuate, nel tempo, dall'International Bargaining Forum (IBF).

Art. 23

Effetti personali dell'equipaggio

1 - Quando un marittimo subisce la perdita totale o parziale, o il danneggiamento dei propri effetti e strumenti personali mentre presta servizio a bordo della nave in conseguenza di un naufragio, incaglio o l'abbandono della nave, o in conseguenza di un incendio, allagamento o collisione, escluse le perdite o i danneggiamenti provocati per colpa del marittimo o per furto o appropriazione indebita, avrà diritto a ricevere dalla compagnia un'indennità fino ad al massimo di 3.000 € indipendentemente dal grado.

Art. 24

Sbarco per malattia e infortunio

1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.

2 - L'Armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate negli allegati n. 6 e 8 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l.

3 - La malattia insorta durante l'imbarco non darà luogo allo sbarco, sempre che il lavoratore marittimo sia in grado di riprendere servizio entro 3 giorni dall'insorgere della malattia.

Art. 25

Misura e componenti della retribuzione

1 - Per la parte economica, si rinvia alla Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

2 - La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30^{mo} del minimo contrattuale e la paga base oraria ad 1/8^{vo} della paga base giornaliera salvo quanto disposto dal precedente art. 19. Agli effetti del presente articolo la giornata inizia alle ore 0 e termina alle ore 24.

Art. 26

Indennità di navigazione

1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, ad ogni marittimo è corrisposta una indennità di navigazione, per ogni giorno di imbarco effettivo, in relazione alle diverse condizioni in cui può operare la nave, come previsto negli specifici articoli della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l.

2 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.

3 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

4 - In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta.

Art. 27

Termini e modalità di corresponsione del trattamento economico

1 - Il marittimo ha diritto alla percezione della retribuzione spettante entro il giorno 10 del mese successivo a quello di maturazione, salvo diversa prassi aziendale e comunque entro i 30 giorni successivi ai mesi di maturazione.

2 - Durante l'imbarco il Comandante potrà corrispondere acconti all'equipaggio fino alla concorrenza dell'80% sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili; in alternativa il marittimo avrà facoltà di delegare un proprio congiunto (previa esplicita designazione all'armatore, che provvederà al pagamento) a riscuotere parte delle proprie competenze, fino al richiamato 80% delle stesse. In caso di utilizzo di denaro contante, l'acconto può essere riconosciuto entro i limiti di legge.

Art. 28

Tredicesima e quattordicesima mensilità

1 - Con la mensilità di Dicembre e di Aprile sarà corrisposto ai marittimi il rateo di una mensilità secondo le modalità previste dalla Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l.

2 - In caso di cessazione del contratto di arruolamento, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima e quattordicesima, eventualmente non percepiti, quanti saranno stati i mesi di imbarco compiuti.

3 - Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

Art. 29
Compensi per lavoro straordinario

1 - La quota oraria per il lavoro straordinario si determina applicando il divisore 184 al minimo contrattuale: il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:

Diurno feriale	Notturno feriale Diurno festivo	Notturno festivo
25%	25%	33%

Art. 30
Rapporti gerarchici e norme disciplinari

1 - Durante l'imbarco i rapporti gerarchici e le norme disciplinari sono regolati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dal presente contratto.

2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.

3 - Tutto l'equipaggio deve esercitare la massima sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini.

Art. 31
Infrazioni disciplinari e sanzioni

1 - Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono disciplinate dall'Allegato 3 della presente Sezione.

Art. 32
Bullismo e molestie sessuali

1 - Ogni marittimo ha diritto a lavorare, formarsi e vivere in un ambiente libero da bullismo e molestie di carattere sessuale, razziale o di altra natura. La Società considera la violazione di tale disposizione come un grave atto di infrazione disciplinare da parte del lavoratore marittimo.

Art. 33
Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi

1 - Il marittimo deve ricevere una copia della procedura di reclamo a bordo ed a terra, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 34
Risoluzione del contratto di arruolamento

1 - Il contratto di arruolamento si risolve con lo sbarco del marittimo, fermo restando quanto previsto per il licenziamento in caso di giustificato motivo o giusta causa.

2 - La risoluzione del contratto di arruolamento anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di legge.

3 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.

4 - La risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:

- a) per colpa dell'arruolato;
- b) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio;
- c) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni.

5 - In caso di risoluzione anticipata del contratto di arruolamento, per giustificato motivo, la parte che recede deve dare all'altra un preavviso di 15 giorni o, in alternativa, una indennità sostitutiva, per i giorni di mancato preavviso, costituita dagli elementi retributivi di cui all'art. 35, comma 2.

Art. 35 Preavviso

1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.

2 - Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.

3 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13^a e 14^a mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.

Art. 36 Trattamento di fine rapporto

1 - Alla cessazione del contratto di arruolamento l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto spettante ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 della legge 297/82.

2 - La retribuzione utile per la determinazione del tfr è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- a) minimo contrattuale;
- b) rateo di 13^a e 14^a mensilità;
- c) valore convenzionale della panatica;
- d) scatti di anzianità;
- e) eventuale supplemento paga ufficiali;
- f) eventuale indennità di rappresentanza.

1) FESTIVITÀ (ART. 18)

25 aprile (Anniversario della Liberazione)
1° maggio (Festa del lavoro)
2 giugno (Festa della Repubblica)
1° gennaio (Capodanno)
6 gennaio (Epifania)
Lunedì di Pasqua
15 agosto (Assunzione)
1° novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S. Stefano)

Sono considerati semifestivi:

la Vigilia di Natale
il Venerdì Santo

1) DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI (ARTT. 19 E 20)

In caso di cessazione del contratto di arruolamento senza che il marittimo abbia potuto fruire delle ferie o dei riposi compensativi spettanti, l'armatore corrisponderà al marittimo una indennità sostitutiva per ogni giornata non fruita calcolata in base ad 1/26 di:

- minimo contrattuale;
- panatica convenzionale;
- eventuale supplemento paga per ufficiali;
- eventuale indennità di rappresentanza

ed a 1/30 di:

- rateo di 13^a e 14^a mensilità;
- eventuali scatti di anzianità

2) INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO PER NAUFRAGIO

In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di contratto, è dovuta al marittimo un'indennità di disoccupazione pari a 2 mesi dello stipendio percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention, 2006.

INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

- 1** - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
- a) rimprovero scritto;
 - b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 2 dell'art. 36;
 - c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
 - d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
 - e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
 - f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
- 2** - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
- 3** - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di legge vigenti.
- 4** - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
 - b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
- 5** - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
 - b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
- 6** - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) esegue lavori non ordinatigli;
 - b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
 - c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
- 7** - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
- a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
 - b) pone in essere insubordinazione verso i superiori.
 - c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
 - d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
 - e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;

- f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
- g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
- h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
- i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
- j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenta;
- k) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
- l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito.

8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.

9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reinscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.

10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.

11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.

12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'art. 84 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il suddetto Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.

Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L. e il suddetto Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reinscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 2 dell'art. 36 della presente Sezione, e secondo i seguenti limiti:

PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE

- marittimi iscritti al T.P.: 30 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 45 giorni di retribuzione.

Inoltre, il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.

PER I MARITTIMI IN C.R.L.

- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;
 - da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
 - oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione.
- Inoltre, il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.

INDICE

Premessa	2
Art. 1 - Applicazione	3
Art. 2 - Visita preventiva d'imbarco	3
Art. 3 - Periodo di prova	3
Art. 4 - Contratto di arruolamento – periodo d'imbarco	3
Art. 5 - Ingaggio e rimpatrio	3
Art. 6 - Inizio del servizio	4
Art. 7 - Orario di lavoro	4
Art. 8 - Orario di riposo	4
Art. 9 - Lavoro straordinario	5
Art. 10 - Lavori per la sicurezza della navigazione	5
Art. 11 - Lavori per la manutenzione, pulizia della nave e alloggi	5
Art. 12 - Servizio merci e provviste	5
Art. 13 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo	6
Art. 14 - Sostituzione di malati e di infortunati – Personale mancante – Funzioni superiori	6
Art. 15 - Oggetti in consegna	6
Art. 16 - Alloggio e vitto	6
Art. 17 - Indennità sostitutiva del servizio mensa – panatica convenzionale	7
Art. 18 - Giorni festivi	7
Art. 19 - Riposi compensativi	7
Art. 20 - Ferie	7
Art. 21 - Previdenza, assistenza e assicurazioni diverse	8
Art. 22 - Servizi nelle aree ad alto rischio pirateria	8
Art. 23 - Effetti personali dell'equipaggio	8
Art. 24 - Sbarco per malattia e infortunio	8
Art. 25 - Misura e componenti della retribuzione	8
Art. 26 - Indennità di navigazione	9
Art. 27 - Termini e modalità di corresponsione del trattamento economico	9
Art. 28 - Tredicesima e quattordicesima mensilità	9
Art. 29 - Compensi per lavoro straordinario	10
Art. 30 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari	10
Art. 31 - Infrazioni disciplinari e sanzioni	10
Art. 32 - Bullismo e molestie sessuali	10
Art. 33 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi	10
Art. 34 - Risoluzione del contratto di arruolamento	10
Art. 35 - Preavviso	11
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto	11

ALLEGATI

Allegato 1 - Festività (art. 18)	12
Allegato 2 – 1) Determinazione dell'indennità sostitutiva ferie e riposi compensativi (artt. 19 e 20).	
2) Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio	13
Allegato 3 - Infrazioni disciplinari e sanzioni	14

17

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black and blue ink. There are approximately ten distinct marks, including full names and initials, scattered across the lower half of the page.